



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17276/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e II Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme per la disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura"
- Reg. Gen. n. 77

Ad iniziativa del Consigliere De Lucia,
depositata il 3 settembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 113 / S.P. = 01 SET. 2010

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0017276/A

Del: 03/09/2010 10.32.13

Da: CR A SERASS

Alla Segreteria Generale
S E D E

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, la Proposta di legge, così come di seguito specificata, a firma del sottoscritto Consigliere Dott. Pasquale De Lucia – Presidente della VIII Commissione consiliare permanente:

- “Norme per la disciplina della pesca marittima e dell’acquacoltura”.

IL CONSIGLIERE REGIONALE
Dott. Pasquale De Lucia

Gen. Asses. Ples
02/09/10

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 77




Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la disciplina della pesca marittima e dell’acquacoltura”

**Ad iniziativa del Consigliere regionale Pasquale De Lucia –
Presidente della VIII Commissione consiliare permanente**

Registro Generale n. 77


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

P.d.L.

“Norme per la disciplina della pesca marittima e dell’acquacoltura”

Registro Generale n. 77

Con la presente legge la Regione disciplina le attività della pesca marittima e dell’acquacoltura e quelle ad esse connesse (pesca turismo, ittiturismo, le attività legate all’allevamento, la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione).

La norma interviene su un settore importante dell’economia della regione, individuando norme di governo e di sostegno ed al tempo stesso regolamentando queste attività perseguendo il principio di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei consumatori e delle altre attività economiche innanzitutto quelle turistiche, che riguardano il mare e le coste campane.

La legge attua, pertanto, politiche che si basano sui principi della tutela, dell’incremento e del riequilibrio biologico della fauna ittica marina attraverso gli interventi di conservazione ambientale, la regolamentazione dell’esercizio della pesca professionale, sportiva e dell’acquacoltura.

In questo contesto la Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell’Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell’unità e dell’efficacia dell’ordinamento nei settori da essa disciplinati.

Attraverso il Programma triennale regionale della pesca e dell’acquacoltura vengono realizzate politiche di sostegno e di valorizzazione delle imprese di pesca e di acquacoltura puntando sul concetto di qualità globale. Vengono, infatti, considerati gli aspetti della salubrità delle condizioni di lavoro, della formazione professionale degli addetti, della qualificazione delle produzioni puntando su quelle tipiche e le connesse tradizioni enogastronomiche, della diversificazione della domanda puntando sulla promozione e l’aumento del consumo dei prodotti ittici regionali. Il concetto di qualità è pertanto affrontato nelle sue angolature fino a considerare che un prodotto di qualità deve essere ottenuto nel rispetto degli equilibri degli ecosistemi marini e di salvaguardia delle risorse naturali e affermando tutte le garanzie di salubrità ai consumatori. Per favorire l’economia del settore, la legge disciplina e persegue anche l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali ed economiche che derivano dalle attività connesse alla pesca marittima.



Consiglio Regionale della Campania

La legge disegna un sistema di governo regionale e disciplina il ruolo e le funzioni di Regione, Province e degli altri soggetti istituzionali coinvolti sulle materie di interesse della norma: v. art.6 (Consulta generale del mare), art.7 (Tavolo Azzurro), art.8(Commissione consultiva locale della pesca), art.9 (Distretti di Pesca) ed art.10 (ConSORZI di gestione della piccola pesca artigianale).

Disciplina, inoltre, gli organi di governo e di consultazione in cui, accanto alle istituzioni, sono coinvolti gli attori economici e quelli che riguardano le attività culturali e ricreative che fruiscono dalla risorsa mare come la Consulta generale del mare e il Tavolo Azzurro.

Trattasi di organismi di concertazione e di consultazione con le province e le associazioni di categoria e le istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

La legge è composta di nove Titoli e trentasette articoli.

- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II ORGANISMI E PROGRAMMAZIONE
- TITOLO III TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO
 MARINO
- TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PESCA
- TITOLO V DISCIPLINA DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO
- TITOLO VI DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA A MARE
- TITOLO VIII AIUTI E CONTRIBUTI
- TITOLO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Con l'approvazione di questa Legge regionale anche la Campania si dota di testo unico di settore colmando, così, un ritardo rispetto ad altre Regioni d'Italia che si sono dotate di una norma sul settore da svariati anni.



Consiglio Regionale della Campania

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi.....	2
Articolo 2 Finalità	3
Articolo 3 Definizioni	5
Articolo 4 Funzioni amministrative della Regione.....	11
Articolo 5 Funzioni amministrative delle Province.....	12

TITOLO II ORGANISMI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 Consulta Generale del mare.....	13
Articolo 7 Tavolo Azzurro.....	15
Articolo 8 Commissione consultiva locale della pesca	17
Articolo 9 Distretti di pesca	18
Articolo 10 Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale	21

TITOLO III TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO MARINO

Articolo 11 Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura.....	22
Articolo 12 Destinazione vocazionale delle aree a mare	24
Articolo 13 Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse.....	26

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PESCA

Articolo 14 Rilascio delle licenze di pesca	27
Articolo 15 Registro della pesca professionale	28
Articolo 16 Pesca del novellame.....	29

TITOLO V DISCIPLINA DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO

Articolo 17 Attività connesse alla pesca	30
Articolo 18 Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo.....	31
Articolo 19 Strutture di ittiturismo.	33
Articolo 20 Norme igienico sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.....	34
Articolo 21 Albo regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo	35
Articolo 22 Iscrizione - cancellazione dall'albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo	36
Articolo 23 Autorizzazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pesca turismo	37
Articolo 24 Formazione degli imprenditori del pescaturismo e dell'ittiturismo.....	38
Articolo 25 Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pesca turismo	39
Articolo 26 Interventi promozionali.....	41



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA A MARE

Articolo 27 Pesca sportiva a mare42

TITOLO VII MARICOLTURA

Articolo 28 Concessione all'attività di maricoltura45
Articolo 29 Valutazione di Impatto Ambientale.46
Articolo 30 Prescrizioni47
Articolo 31 Controlli48
Articolo 32 Concessione di aree per ormeggio e attività di pesca.....49

TITOLO VIII AIUTI E CONTRIBUTI

Articolo 33 Interventi ammissibili a sostegno pubblico.....50

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 Attuazione della legge51
Articolo 35 Disposizioni finanziarie.....52
Articolo 36 Sanzioni amministrative53
Articolo 37 Dichiarazione d'urgenza.....54



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi

1. Con la presente legge la Regione promuove la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua interventi di conservazione ambientale, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni, nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.
2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.
3. L'attività di maricoltura deve ispirarsi ai principi della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto in tutte le fasi della produzione, e della ecosostenibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio, della qualità delle acque.
4. L'attività di maricoltura, inclusi i grandi pelagici, deve essere svolta senza entrare in conflitto con altre attività economiche innanzitutto quelle turistiche, che riguardano il mare e le coste della regione.

Mod.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove l'utilizzazione razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane anche mediante il potenziamento delle attività integrative alla pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico al fine di garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e di promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente di tali attività;
- b) la disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell'acquacoltura e il potenziamento della filiera produttiva ittica;
- c) l'adeguamento infrastrutturale a servizio del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) l'introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina, come strumento di controllo dei problemi ambientali che possono, in forma diretta o indiretta, interagire con le risorse del mare e dei territori costieri e delle popolazioni ittiche;
- e) l'introduzione di criteri e di metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;
- f) la qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;
- g) la nascita di nuove imprese e il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti;
- h) la promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali, supportate da specifiche azioni di aggiornamento e formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali nonché il miglioramento della loro qualità;



Consiglio Regionale della Campania

- i) il potenziamento della ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, alla definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili, alla verifica sullo stato delle risorse alieutiche;
- l) la divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;
- m) l'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori del settore, l'attivazione ed il miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;
- n) la promozione dei sistemi di gestione della pesca che prevedono la partecipazione attiva degli operatori del settore;
- o) il miglioramento del livello di integrazione fra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse e le statistiche della pesca e dell'acquacoltura;
- p) l'ampliamento e la normalizzazione del mercato attraverso la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;
- q) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquacoltura, nonché di tutti gli operatori addetti al settore della pesca;
- r) la verifica della presenza di elementi o di fonti inquinanti nelle diverse aree marine e costiere;
- s) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche per favorire lo sviluppo delle attività connesse;
- t) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero, nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- u) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca ;
- v) il sostegno e l'incentivazione delle produzioni tipiche e delle produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- z) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquacoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della Regione nel rispetto dell'ambiente e dell' utilizzo balneare delle acque;
- aa) la promozione del censimento dei pescatori sportivi, di concerto con gli operatori del settore.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 **Definizioni**

1. Nella presente legge sono contenute le seguenti definizioni:
- a) l'albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è il registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo tenuto dalla Regione ai sensi dell'articolo 21 della presente legge;
 - b) l'attività di pesca è ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nel mare mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati;
 - c) l'autorizzazione sanitaria è l'autorizzazione rilasciata, ai sensi della vigente normativa, concernente la disciplina igienica della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 - d) l'autorizzazione comunale è l'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività ittituristica, prevista dall'articolo 23 della presente legge;
 - e) l'autorizzazione al pescaturismo è l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti;
 - f) la Commissione consultiva locale è l'organismo di concertazione locale in materia di pesca e di acquacoltura di cui all'art.8 della presente legge;
 - g) la Consulta generale del mare è la consulta istituita ai sensi dell'art. 6 della presente legge;
 - h) il Tavolo Azzurro è l'organismo di programmazione regionale in materia di pesca e acquacoltura, istituito ai sensi dell'art.7 della presente legge;
 - i) i Distretti di pesca sono le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico istituiti per assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche;
 - l) i Consorzi di indirizzo, di coordinamento e di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale sono i Consorzi la cui costituzione è strettamente collegata all'opportunità di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale;
 - m) la diversità biologica è la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini, altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte ed include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

- n) il principio precauzionale è l'adozione di misure precauzionali per anticipare, prevenire e minimizzare gli effetti negativi nell'uso delle risorse. In presenza di pericoli di danni seri e irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come ragione per posporre tali misure;
- o) lo stato di conservazione di una specie è l'insieme delle influenze che, agendo su tale specie, possono pregiudicare a lungo termine la sua ripartizione e l'importanza della sua popolazione;
- p) l'imprenditore ittico, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs del 26 Maggio 2004 n. 154, è l'imprenditore che esercita, in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 154/2004;
- q) l'ittiturismo, ai sensi dell'articolo 7, comma b, del decreto legislativo n.154/2004, è l'attività di ospitalità e le attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di una struttura nella disponibilità dello stesso imprenditore;
- r) la maricoltura e l'acquacoltura sono l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali o vegetali in ambiente marino, nelle acque interne, in bacini o strutture artificiali mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. In ragione del prodotto, l'attività di acquacoltura si distingue in piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura. In ragione delle metodologie di produzione si distingue in acquacoltura intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione artificiale, in acquacoltura semi-intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione mista ed in acquacoltura estensiva, quando l'allevamento è condotto senza apporti energetici supplementari;
- s) l'operatore ittiturismo e l'operatore di pescaturismo sono gli imprenditori ittici che esercitano tali attività e che risultano iscritti nell'albo di cui all'articolo 21 della presente legge;



Consiglio Regionale della Campania

- t) l'organizzazione dei produttori è l'associazione costituita per iniziativa degli stessi produttori, allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca, l'attuazione di piani di cattura, la corretta gestione dei contingenti di cattura, il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione, la concentrazione dell'offerta, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze di mercato, la regolarizzazione dei prezzi. Gli aderenti hanno l'obbligo di smerciare tramite l'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per i quali hanno aderito ed applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione;
- u) la pesca costiera locale è l'attività di pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o dalla terraferma;
- v) la pesca costiera ravvicinata è l'attività di pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di quaranta miglia dalla costa, con navi da pesca non inferiore alla terza categoria;
- z) la pesca mediterranea è l'attività di pesca esercitata nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca non inferiore alla seconda categoria;
- aa) la pesca professionale è l'attività di cattura e di prelievo a fini economici esercitata da soggetti iscritti nei registri dei pescatori marittimi istituiti presso le Capitanerie di Porto;
- bb) la pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo, sociale, culturale, turistico o agonistico per la quale sono vietati sotto qualsiasi forma la vendita e il commercio del pescato e dei prodotti derivati;
- cc) la pesca scientifica è l'attività di pesca diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del D.P.R. 02 ottobre 1968 n.1639; l'imbarco di tali soggetti è autorizzato dal capo del compartimento marittimo;
- dd) la pesca speciale è l'attività esercitata per la cattura ed il prelievo del corallo, del novellame, dei crostacei, dei molluschi, del pesce spada e della vegetazione marina da soggetti specificamente abilitati e con oneri corrispettivi;
- ee) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono il prodotto delle attività di cattura e di allevamento di organismi acquatici;



Consiglio Regionale della Campania

- ff) il pescaturismo, ai sensi dell'articolo 7, comma a) del D. Lgs 154/04, è l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo;
- gg) la piccola pesca costiera, è la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui al Regolamento CE della Commissione del 30 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche;
- hh) gli attrezzi trainati sono qualsiasi attrezzo da pesca trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora, alla deriva o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate, le draghe, i ciancioli e le reti a circuizione dotate di sistema di chiusura della rete;
- ii) le reti trainate sono le reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;
- ll) le reti da traino sono le reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale - corpo della rete - chiuso in fondo da un sacco, che si estendono all'apertura mediante bracci o sono montate su un'armatura rigida; l'apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un'asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo - reti a strascico - o a mezz'acqua - reti da traino pelagiche;
- mm) le sciabiche da natante sono le reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricello da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda della specie bersaglio;
- nn) le sciabiche da spiaggia sono le reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;
- oo) le draghe sono gli attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio per la cattura dei molluschi bivalvi; comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore presenta una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere munita di scivoli e depressori; esistono draghe meccanizzate per mezzo di dispositivi idraulici - draghe idrauliche;



Consiglio Regionale della Campania

- pp) il rastrello da natante è il sistema che sostituisce quello che comunemente è denominato draga manuale;
- qq) la zona protetta è un'area geograficamente definita di acque marine, nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca è temporaneamente o permanentemente vietata o soggetta a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;
- rr) la rete da imbocco è la rete formata da un'unica pezza e mantenuta verticalmente in acqua da piombi e galleggianti; essa in genere è utilizzata per la cattura di specie pelagiche. A seconda della zavorra utilizzata e del galleggiamento, queste reti sono utilizzate per pescare nella colonna d'acqua fino alla superficie marina e sono fisse al fondo - rete da imbocco calata sul fondo e rete da imbocco fissa galleggiante - o alla deriva - rete da imbocco derivante;
- ss) gli attrezzi da posta sono gli attrezzi denominati nasse, rete da imbocco fissa galleggiante, rete da imbocco calata sul fondo, rete da posta a circuizione, tramaglio, cestelli, cogolli, bertovelli ed in genere qualsiasi tipo di rete ancorata al fondo utilizzata presso le marinerie campane ed il cui recupero avviene sempre da un lato dell'attrezzo;
- tt) la rete da imbocco calata sul fondo è la rete da imbocco, la cui parte inferiore è costituita da una lima di piombi o corda zavorrata che tocca sul fondo marino; l'altezza della stessa è tale che può anche raggiungere la superficie del mare;
- uu) la rete da imbocco fissa galleggiante è la rete formata da imbocco, che è ancorata o può essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e che galleggia nella colonna d'acqua fino alla superficie del mare;
- vv) la rete da posta a circuizione è l'imbocco fisso posizionato in modo da circondare i branchi di pesci; a seconda della specie insidiata tale attrezzo può anche raggiungere la superficie;
- zz) il tramaglio è la rete costituita da due o più pezze fissate insieme da un'unica ralinga, la cui parte inferiore costituita da una lima di piombi o corda zavorrata è ancorata al fondo marino;
- aaa) la rete da posta combinata è la rete formata da tramaglio nella parte inferiore a contatto con il fondo e da imbocco calata sul fondo nella parte superiore;



Consiglio Regionale della Campania

- bbb) la nassa è la trappola costituita da un'ossatura in metallo, giunco o altro materiale e rivestita con rete in materiale plastico, metallo, giunco o materiali simili; tale attrezzo è calato in mare in gruppi legati ad un trave madre ed è ancorato al fondo;
- ccc) la rete da imbrotto derivante è la rete da imbrotto mantenuta in superficie o ad una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, isolatamente o insieme all'imbarcazione a cui è fissata; può essere ancorata alle estremità al fondo, munita di ancore o altri dispositivi di galleggiamento volti a stabilizzare la rete o a limitare la deriva. Questo sistema comprende quelli attualmente denominati piccola derivante, menaide, sangusara, bogara, alalungara, sbomberra, palamitara e occhiatara;
- ddd) le reti da circuizione sono il sistema che comprende quelli attualmente denominati "tonnara volante", sia ad una che a due imbarcazioni; "cianciolo" per la cattura del pesce azzurro o del pesce bianco, sia ad una che a due imbarcazioni; "circuizione senza chiusura". In genere tale rete è recuperata tirando contemporaneamente le due estremità della stessa rete;
- eee) il cianciolo è la rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato ad una lima di piombi per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Funzioni amministrative della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni:
- a) di indirizzo, di pianificazione e di coordinamento, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa;
 - b) di definizione degli strumenti di concertazione con lo Stato;
 - c) di rapporto e di coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a favore della pesca;
 - d) di elaborazione di criteri ed elementi di indirizzo nella politica regionale della pesca;
 - e) di coordinamento degli interventi straordinari in caso di emergenze;
 - f) di divulgazione, sperimentazione e di ricerca.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Funzioni amministrative delle Province

Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate alle Province:

- a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché azioni di contesto, con la esclusione delle azioni aventi come destinatari enti comprensoriali e più Province;
- b) l'istituzione e la tenuta del Registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca;
- c) l'istituzione e la tenuta del registro dei pescatori sportivi a mare;
- d) la promozione della pesca sportiva a mare, d'intesa con le Associazioni del settore.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II ORGANISMI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 Consulta Generale del mare

1. Presso la competente Commissione consiliare permanente - Agricoltura Caccia e Pesca - è istituita la Consulta generale del mare, costituita da:
- a) il Presidente della Commissione che la presiede o un suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di pesca o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
 - d) tre componenti della competente Commissione consiliare permanente, di cui uno di minoranza;
 - e) l'Assessore regionale ai Trasporti o suo delegato;
 - f) l'Assessore regionale al Turismo o suo delegato;
 - g) l'Assessore regionale ai Rapporti con i paesi del Mediterraneo o suo delegato;
 - h) l'Assessore regionale Sport e Tempo Libero o suo delegato;
 - i) i Presidenti delle Province o loro delegati;
 - l) un rappresentante dell'Unioncamere;
 - m) un rappresentante dell'Anci;
 - n) un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;
 - o) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;
 - p) cinque rappresentanti delle diramazioni regionali delle organizzazioni di categoria riconosciute a livello nazionale;
 - q) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;
 - r) un rappresentante per ognuna delle diramazioni regionali delle Organizzazioni sindacali riconosciute a livello nazionale;
 - s) tre rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva attive a livello regionale;
 - t) un rappresentante per ogni Autorità portuale della Regione;
 - u) un rappresentante regionale per ogni Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare;
 - v) i Presidenti delle aree marine protette della Regione o loro delegati.



Consiglio Regionale della Campania

2. Finalità della Consulta è la crescita e la diffusione della cultura del mare, della protezione dell'ambiente marino e dello sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio. L'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e delle loro famiglie e della adeguatezza delle iniziative di prevenzione e assistenza.
3. La Consulta convoca annualmente la Conferenza del mare con la quale sono pubblicizzate ed analizzate le attività svolte da ogni settore economico e della pubblica amministrazione relative alle problematiche del mare.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la competente Commissione Consiliare permanente convoca la prima Conferenza del mare e disciplina con Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il funzionamento della Consulta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7 Tavolo Azzurro

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali per lo sviluppo dell'economia ittica campana, nonché per una concertazione permanente, in coerenza con il decreto legislativo n. 154/2004, è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Azzurro Istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro.

2. Il Tavolo Azzurro è presieduto e coordinato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Pesca o suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

- a) il dirigente del Settore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o suo delegato;
- b) il dirigente del Settore regionale competente in materia di demanio marittimo o un suo delegato;
- c) il dirigente del Settore regionale competente in materia di ambiente o un suo delegato;
- d) il dirigente del Settore Regionale competente per i rapporti con i paesi del mediterraneo o suo delegato;
- e) l'Assessore competente per ogni Provincia o loro delegati;
- f) un rappresentante dell'Unioncamere;
- g) un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;
- h) un rappresentante scientifico in materia di pesca, ambiente marino e acquacoltura degli Atenei e degli Enti Pubblici di ricerca del mare della Regione;
- i) un rappresentante della ricerca cooperativa della pesca e dell'acquacoltura iscritta nell'anagrafe nazionale degli istituti di ricerca;
- l) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti sul territorio regionale;
- m) un rappresentante per ognuna delle diramazioni regionali delle Organizzazioni sindacali di settore riconosciute a livello nazionale;
- n) un rappresentante per ogni Autorità portuale della Campania;



Consiglio Regionale della Campania

- o) un rappresentante regionale per ogni Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare;
- p) due rappresentanti designati dalle Associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello nazionale;
- q) i Direttori delle aree marine protette della Regione.

2. Il Tavolo azzurro, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può richiedere la partecipazione di esperti e di altri componenti della Giunta regionale.

3. Con successivi atti l'Assessore regionale competente definisce con delibera di Giunta regionale i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8
Commissione consultiva locale della pesca

1. Per l'espletamento dei compiti delle Commissioni consultive locali di cui alla legge 14 luglio 1965 n.963 ed in applicazione del Decreto legislativo n.154/2004 sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le Province di Napoli, Caserta e Salerno.
2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale disciplina con delibera il funzionamento e i compiti delle Commissioni di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Distretti di pesca

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, sono istituiti i distretti di pesca.
2. La proposta di costituzione del distretto deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria su richiesta motivata.
3. Il Settore regionale competente in materia di pesca svolge l'attività di istruttoria, avvalendosi anche di qualificate collaborazioni scientifiche esterne all'Amministrazione per l'elaborazione dello studio di fattibilità.
4. Lo studio di fattibilità deve individuare gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttive delle aree marine interessate, evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali che ne derivano.
5. I distretti sono costituiti con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, sentito il Tavolo Azzurro di cui all'art.7.
6. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.
7. Il distretto di pesca è gestito da un Comitato di gestione così costituito:
 - a) il Presidente dell'Amministrazione provinciale che lo presiede o suo delegato;
 - b) tre rappresentanti della Regione, designati rispettivamente dall'Assessore competente in materia di pesca e dall'Assessore con delega al demanio marittimo e alle opere marittime ;
 - c) un rappresentante di ciascun Comune marittimo ricadente nel distretto dotato di infrastrutture destinate alla pesca;
 - d) un rappresentante di ciascuna delle diramazioni regionali delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale;
 - e) un rappresentante delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;
 - f) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;
 - g) un rappresentante di ciascuna Capitaneria di porto interessata al distretto;
 - h) un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto;



Consiglio Regionale della Campania

- i) un rappresentante dei mercati ittici presenti;
- l) due rappresentanti designati dalle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative e operanti a livello nazionale;
- m) un rappresentante designato dalla Consulta generale del mare.

8. Per il suo funzionamento il distretto si avvale di personale opportunamente distaccato dall'Amministrazione provinciale competente, dai Comuni interessati e dalla Regione, ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale. Il distretto stipula convenzioni con Istituti di ricerca e Università per l'affidamento di indagini e ricerche in materia di pesca.

9. L'attività dei distretti è finalizzata a:

a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, una gestione razionale delle zone marine ed un uso ottimale delle risorse alieutiche, attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca, formulando programmi e modelli gestionali delle aree in collaborazione con la ricerca;

b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;

c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto all'impresa soprattutto in termini di assistenza e consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento di tutte le innovazioni tecnologiche, che riducono in modo sostanziale l'impatto sull'ambiente;

d) operare a livello locale per la gestione del demanio, in collaborazione con i competenti uffici regionali;

e) incentivare la formazione professionale, soprattutto finalizzata ad allargare le competenze dei pescatori in tutte le attività integrative e complementari alla pesca, per consentire valide alternative produttive ed occupazionali;

f) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;

g) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per attività di pianificazione strategica;

h) attuare a livello locale le indicazioni della politica comunitaria, nazionale e regionale, in termini di sviluppo del settore e della tutela delle risorse;

i) coordinare, in collaborazione con le altre Autorità competenti, la raccolta dei dati statistici di produzione e il monitoraggio delle risorse marine;

l) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo, compresi i progetti pilota di particolare significato territoriale;

m) promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori.

Mod



Consiglio Regionale della Campania

10. I distretti di pesca disciplinano la conservazione e la gestione delle risorse marine, mediante specifici piani locali attuativi che intervengono in materia di:

a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca - dimensioni massime delle imbarcazioni in termini di stazza e potenza del motore per ciascun sistema di pesca, zone nelle quali la pesca è vietata o limitata con riguardo a periodi specificati, attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca, utilizzazione di prodotti catturati, giornate, orari;

b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;

c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;

d) individuazione e gestione delle aree in cui è consentito l'allevamento.

11. I piani sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo Azzurro di cui all'art.7.

12. Le modalità di funzionamento del distretto sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di gestione entro tre mesi dalla data del suo insediamento ed approvato dalla Giunta regionale.

13. Fino a quando non saranno istituiti i distretti, le attività di cui ai commi 9 e 10 sono espletate dalle Amministrazioni provinciali competenti.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale

1. I Consorzi della piccola pesca costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca rappresentano gli organi economici su cui si fonda un modello democratico e partecipativo, che coniuga la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico e occupazionale, con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.
2. I Consorzi collaborano con i distretti di pesca nelle seguenti materie:
 - a) attuazione dei piani locali di gestione;
 - b) attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;
 - c) attuazione di progetti di sviluppo compresi i progetti pilota di particolare significato territoriale;
 - d) attività di raccolta di dati statistici di produzione ed ambientali per il monitoraggio e la ricerca;
 - e) realizzazione di strutture di supporto a terra all'attività di produzione - piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio, mezzi di trasporto -;
 - f) attività di controllo, previo riconoscimento degli ispettori dell'area su cui opera il consorzio stesso, a cui è affidato il compito di organizzare e svolgere attività di sorveglianza e guardiania a terra ed a mare. Gli ispettori sono scelti dal consorzio fra i pescatori e per l'esercizio delle loro funzioni assumono la qualifica di agente giurato prevista dalla legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche. Le attività di controllo sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente esercitate dalle altre istituzioni competenti. Il controllo riguarda anche il rispetto delle regole fissate per la pesca sportiva. Compito dell'ispettore è quello di collaborare con le Autorità competenti per la corretta attuazione dei piani locali di gestione, oltre che per contrastare ed eliminare l'abusivismo e l'irregolare utilizzo delle risorse e delle zone di pesca;
 - g) controllo della pesca sportiva;
 - h) creazione di centri di servizi per la pesca.

 Mod. 11





Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III

TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO MARINO

Articolo 11

Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ogni triennio di programmazione la Giunta regionale approva il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dall'Assessorato regionale competente, di concerto con il Tavolo Azzurro e previo parere della competente Commissione consiliare permanente.
2. Al fine della redazione del Programma, la Giunta Regionale può stipulare apposite convenzioni con gli Atenei e gli Enti pubblici di ricerca del mare della Regione.
3. Il Programma ha durata triennale e i piani successivi sono predisposti nei sei mesi precedenti a ciascuna scadenza.
4. Il Programma è diviso in sezioni, ognuna delle quali deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) sezione prima: potenzialità produttive delle acque marine costiere, attraverso la rilevazione statistica dei dati sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti ittici, valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici, personale addetto all'attività di pesca e acquacoltura ed attività ad esse connesse;
 - b) sezione seconda: determinazione dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi del settore - analisi swot - e valutazione ambientale strategica, utile alla definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;
 - c) sezione terza: linee guida per l'esercizio nei distretti di pesca delle singole attività di pesca e per il controllo dello sforzo di pesca, indicazione delle azioni di risanamento delle acque;
 - d) sezione quarta: censimento delle strutture ed infrastrutture collegate all'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca;
 - e) sezione quinta: previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, azioni di studio e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquacoltura, formazione;



Consiglio Regionale della Campania

f) sezione sesta: definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma, nonché riparto delle risorse tra i vari soggetti attuatori previsti dalla presente legge;

g) sezione settima: il Programma stabilisce in relazione alle diverse tipologie di pesca per ciascuna provincia il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate alla stessa data dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Mipaaf, alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965 n. 963 - Disciplina della pesca marittima - tenuti dalle Capitanerie di porto della Campania e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal Mipaaf, in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Destinazione vocazionale delle aree a mare

1. Il Settore regionale competente in materia di pesca propone entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'avvio delle procedure per la redazione del Piano Regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquacoltura. Il Piano, redatto in concertazione con gli altri settori regionali e con le Amministrazioni nazionali competenti, avvalendosi anche del supporto tecnico-scientifico di strutture di ricerca esterne all'Amministrazione, individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell'acquacoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento di tali attività.
2. La Giunta regionale, sentito il Tavolo Azzurro e la competente Commissione consiliare permanente, approva il Piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare.
3. I Comuni sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva attuano un Piano comunale di concessioni per specifica destinazione.
4. La Regione, in concertazione con gli altri Enti ed Amministrazioni competenti, collabora alla definizione della carta dei confini a mare fra Comuni costieri.
5. L'Assessore regionale competente in materia di pesca, sentito il Tavolo azzurro e tenuto conto delle proposte del distretto di pesca, istituisce e delimita, con proprio provvedimento, le aree di protezione delle risorse ambientali del mare e del litorale della regione. La delimitazione è volta in particolare a:
 - a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ecologico;
 - b) ricostruire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate;
 - c) proteggere la biodiversità;
 - d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica.
6. Le aree di cui al presente articolo costituiscono riferimento, limite e vincolo per ogni azione regionale di regolazione dello sforzo di pesca.
7. Tali aree sono soggette a limitazioni nella cattura di specie, di tempi e delle modalità di prelievo.



Consiglio Regionale della Campania

8. Ai fini della tutela delle risorse, la Regione anche mediante accordi di programma con Enti ed Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, incentiva interventi per:

a) implementare politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;

b) partecipare a convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca, con particolare riferimento al codice di condotta per una pesca responsabile;

c) sviluppare tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.

9. Il Piano regionale di destinazione produttiva delle Aree a mare per la pesca e l'acquacoltura individua le Aree a mare non idonee alla maricoltura, alla mitilicoltura e alla stabulazione dei pesci.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse

1. La Regione sostiene le attività di ricerca attinenti la pesca, l'acquacoltura, la maricoltura e le altre attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma.
2. Al fine di divulgare la cultura delle acque marine, la Regione, di concerto con le facoltà universitarie interessate e i provveditorati agli studi, promuove ed incentiva per le scuole di ogni ordine e grado premi letterari, concorsi culinari, concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stages di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo.
3. Al fine di elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquacoltura, della maricoltura e delle altre attività connesse ed al fine di favorire la formazione dei soggetti interessati, la Regione attraverso proprie strutture o strutture di formazione accreditate dispone corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma.
4. Per le finalità di cui alla presente legge e per un concreto e reale sviluppo economico, sociale e commerciale del settore, l'Assessorato al ramo, sentite le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori, dà corso a campagne promozionali tendenti a pubblicizzare il consumo del pesce.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di pesca, d'intesa con gli Assessorati al turismo ed alla cultura, promuove ed incentiva manifestazioni culturali, musicali e sportive, nonché sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura nelle varie località ed aree della regione.




Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PESCA

Articolo 14 Rilascio delle licenze di pesca

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.
2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalle Province nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera g) della presente legge.
3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche - Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento alle Province degli oneri di concessione fissati dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 34.


MOU 1





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15
Registro della pesca professionale

1. Presso le Province costiere è costituito il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca, delle navi e dei galleggianti intestatari di licenza di pesca, nel quale sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca professionale.
2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello ed i criteri per la sua tenuta, sono disciplinati con delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 34.
3. Le Province provvedono con periodicità semestrale a trasmettere copie del registro alla Regione ed al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16
Pesca del novellame

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel deliberato di cui all'articolo 34.
2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste nel deliberato di cui all'articolo 34.
3. La pesca del novellame di sarda - bianchetto, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del Mipaaf rilasciato in conformità all'ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciale.
4. La pesca del novellame può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e per zone definiti dal Programma regionale di cui all'articolo 11, per le specie, con gli attrezzi e le modalità disciplinati nel deliberato di cui all'articolo 34.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO V DISCIPLINA DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO

Articolo 17 Attività connesse alla pesca

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa, ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) pescaturismo;

b) ittiturismo;


c) attività legate all'allevamento, alla prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, alla conservazione, alla trasformazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione, nonché alle azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici.


2. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone uno stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquacoltura, che deve essere prevalente in quanto effettuato mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Ai fini della presente legge, il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse è realizzato quando il tempo-lavoro impiegato in tali attività è superiore o uguale a quello impiegato nell'attività di itturismo e di pescaturismo.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo è dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione, redatta da un tecnico abilitato, in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa della quale l'imbarcazione fa parte.

5. Per tali attività sono riconosciute agevolazioni nei limiti e con le modalità previste nel deliberato di cui all'articolo 34.


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 18

Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquacoltura sono finalizzate a:

a) favorire forme sostenibili di turismo direttamente esercitato dalle comunità locali nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;

b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;

c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;

d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione di sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;

e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.

2. L'integrazione dell'attività di pesca ed acquacoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:

a) le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquacoltura non devono essere prevalenti rispetto alle menzionate attività di pesca ed acquacoltura;

b) le attività turistiche sono effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca o dell'acquacoltura, ovvero di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Per il pescaturismo sono individuate le seguenti attività:

a) l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio sulle imbarcazioni da pesca;

b) le attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, ad eccezione dei sistemi a traino;

c) la somministrazione per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalle propria attività di pesca e di acquacoltura e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;

d) l'alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione;

e) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 27;

Mod.

petr



Consiglio Regionale della Campania

f) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale;

g) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

4. Per l'ittiturismo sono individuate le seguenti tipologie di attività:

a) alloggio in camere o in unità abitative o strutture nella disponibilità dell'operatore ittico;

b) ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, caravan o altro mezzo di soggiorno autonomo;

c) somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquacoltura e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;

d) organizzazione della vendita e della degustazione dei prodotti ittici trasformati, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n.268;

e) organizzazione delle attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;

f) creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ititurismo è compresa l'attività di organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche mediante convenzioni con gli Enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino.

6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica, nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 19
Strutture di ittiturismo.

1. Sono utilizzati per svolgere attività di ittiturismo previste dalla presente legge i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, parti di essi ovvero pertinenziali all'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque strutture abitative nella sua disponibilità nei Comuni costieri della Regione.
2. La ristrutturazione dei locali di cui al precedente comma è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona ed utilizzando tecnologie che privilegiano il risparmio energetico.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 20

Norme igienico sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, in attuazione della legge 20 febbraio 2006 n. 96, i requisiti igienico – sanitari delle strutture devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;

b) l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico – sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti ittici propri;

c) nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dodici, compreso l'equipaggio, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo;

d) per l'idoneità dei locali, utilizzati per l'attività di alloggio nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo nei limiti di dieci posti letto è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali;

e) per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

2. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità marittima dell'ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 21

Albo regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso la Regione - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - l'Albo regionale degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo. All'Albo sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 154/2004 che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. L'albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto ed è aggiornato dall'A.G.C. sviluppo attività settore primario.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 22

Iscrizione - cancellazione dall'albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo

1. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo all'Albo regionale è automatica a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori all'Albo avviene a seguito della comunicazione al Settore regionale competente di cui all'articolo 23.
2. Gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di ittiturismo iscritti all'Albo regionale sono soggetti ai controlli e alle verifiche della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. I controlli sono disposti dal Settore regionale competente in materia di pesca.
3. La cancellazione dell'operatore dall'Albo è prevista nei casi in cui pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di violazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di ittiturismo nonché di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.
4. L'iscrizione degli operatori ittituristici e di pescaturismo all'Albo è negata, ovvero se concessa, è revocata, a meno che hanno ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
 - a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
5. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano le norme di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale ed all'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
6. La qualifica di operatore ittituristico, la denominazione di azienda ittituristica e la definizione di ittiturismo sono utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo degli operatori dell'ittiturismo e provvisti della necessaria autorizzazione del Comune all'esercizio di tali attività.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 23

Autorizzazione all'esercizio delle attività' di ittiturismo e di pescaturismo

1. Per esercitare le attività di ittiturismo i soggetti devono presentare al Comune, ove ha sede l'attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la comunicazione d'inizio dell'attività.
2. La comunicazione d'inizio dell'attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività ittituristica. Il Comune, esperiti i necessari accertamenti, entro sessanta giorni è tenuto a provvedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Trascorsi i sessanta giorni dalla comunicazione senza pronuncia, la domanda è accolta; l'autorizzazione deve essere concessa nei successivi trenta giorni e, contestualmente, copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa a cura del Sindaco all'Area generale di coordinamento - Sviluppo Attività Settore Primario.
3. Il titolare dell'attività ittituristica è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate entro trenta giorni dalla medesima variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
4. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
5. L'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 24

Formazione degli imprenditori del pescaturismo e dell'ittiturismo

1. La Regione cura nell'ambito delle attività di formazione professionale la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo e degli accompagnatori o animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.
2. La Regione delega alle emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale la formazione e l'aggiornamento dei suddetti operatori, degli accompagnatori o animatori, previa delibera di Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 25

Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di ititurismo sono tenuti:
 - a) ad iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale;
 - b) a rispettare le condizioni, le modalità e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e a comunicare le variazioni di attività;
 - c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell'esercizio e la durata della chiusura;
 - d) ad esporre al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) ad osservare le disposizioni di cui all'art.109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - f) a comunicare alla Regione i dati relativi alla propria azienda e la connessa offerta itticultiva ai fini dell'inserimento nel portale agricoltura del sito web regionale.
2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni autorizzate al pescaturismo sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le iniziative di pescaturismo sono svolte previa autorizzazione degli Uffici marittimi competenti anche nei giorni festivi, in ore diurne e qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteo-marine favorevoli;
 - b) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento;
 - c) è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età;
 - d) le unità di cui al primo comma per essere autorizzate nel periodo 1 novembre - 30 aprile devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;



Consiglio Regionale della Campania

e) l'attività di pescaturismo è svolta con sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

f) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia, esercitano l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo, dalla locale autorità marittima;

g) l'armatore, quando l'attività di pescaturismo è effettuata con l'utilizzo di attrezzi da pesca sportiva, cura la loro sistemazione, in maniera che non sia arrecato intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;

h) le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità che esercitano l'attività nel limite delle 6 miglia sono applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale;

i) il regime di cui alla precedente lettera h) non si applica alle navi di nuova costruzione che non hanno avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro;

l) le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare intraprendono l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 26
Interventi promozionali

1. La Regione può direttamente o attraverso le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale e sportiva riconosciute a livello nazionale finanziare le attività promozionali, quali manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze o di lavoro a scopo divulgativo, attività di cooperazione internazionale, nonché la valorizzazione dell'ambiente e le tradizioni del mondo della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti locali, nonché la promozione dell'offerta del pescaturismo e dell'ittiturismo anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato regionale al Turismo.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA A MARE

Articolo 27 Pesca sportiva a mare

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto della presente legge
2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
 - a) il coppo o la bilancia;
 - b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;
 - c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;
 - d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;
 - e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;
 - f) i palangari fissi o derivanti; le nasse.
3. Ai fini di conoscere e gestire lo sforzo di pesca sportiva la Regione rilascia un tesserino di pesca sportiva personalizzato previo il pagamento di un canone il cui importo sarà determinato con successiva delibera di Giunta regionale; il rilascio di tale tesserino è teso al censimento ed all'autorizzazione della pesca sportiva per chi esercita la propria attività nelle acque marine regionali.
4. Sono esclusi dal pagamento del canone i minori di sedici anni, se accompagnati da un maggiorenne in possesso di tesserino, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca, le persone diversamente abili, gli adulti di età superiore ai sessantacinque anni e le attività di pesca sportiva esercitata dalla terraferma.
5. E' fatto obbligo di utilizzare gli attrezzi previsti dal precedente comma 2 e di esibire un documento di identità, in corso di validità, ovvero un attestato dello stato di inabilità.
6. Il Competente Settore regionale, sentite le associazioni sportive operanti a livello nazionale e le Province, sentite le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale, individua all'interno dei porti le aree, ove autorizzare la pesca sportiva ed i campi di gara permanenti da adibire a competizioni di pesca sportiva.



Consiglio Regionale della Campania

7. L'uso degli attrezzi sportivi di cui al precedente comma 2 è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) è fatto divieto di utilizzare le bilance di lato superiore a sei metri;
- b) è fatto divieto di utilizzare il giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
- c) è fatto divieto di usare più di 3 canne per ogni pescatore sportivo;
- d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- e) è fatto divieto di calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.

8. E' vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

9. E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a mille metri da una unità in attività di pesca professionale.

10. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentita la loro utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. E' fatto divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e mezzi simili, apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi mezzi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

11. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.



Consiglio Regionale della Campania

12. Durante l'esercizio della pesca subacquea il pescatore in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione.

13. Al pescatore sportivo è fatto divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.




Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VII MARICOLTURA

Articolo 28 Concessione all'attività di maricoltura

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell'attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all'autorità competente e deve essere completa di tutte le autorizzazioni, dei nulla osta e quant'altro la norma prevede obbligatoria per l'istallazione e l'avvio dell'attività produttiva.
2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo in cui ricade l'area richiesta in concessione è tenuta, ai sensi dell'art.18 del DPR 15 febbraio 1952 n.328, nonché ai sensi degli artt.8, 9 e 10 della legge n. 241/1990, a pubblicare presso l'Autorità marittima, presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente e nel Burc l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni.
3. La richiesta deve essere completa di apposito piano d'investimento, che contiene i parametri tecnici e scientifici dell'impianto ed un programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.


M.d. 1






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 29
Valutazione di Impatto Ambientale.

1. Prima del rilascio della concessione, l'Autorità competente acquisisce, se dovuto, il parere espresso e motivato dell'autorità competente in materia ambientale che conclude il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche.


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 30 Prescrizioni

1. La concessione è subordinata all'accertamento delle condizioni di idoneità all'allevamento dell'area individuata ai sensi dell'art.12 della presente legge e alle seguenti condizioni generali:

- a) i fondali caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;
- b) la colonna d'acqua profonda almeno 70 metri con l'esclusione per l'allevamento di mitili;
- c) l'idrodinamismo centrifugo con correnti marine con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;
- d) l'impiego di moderne tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale anche mediante l'utilizzo di filtri naturali a tutela della dispersione dei detriti.

2. E' proibito nella pratica dell'allevamento a mare l'uso di sostanze chimiche che risultano dannose alla salute umana.


3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art.12 della presente legge le concessioni sono subordinate ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 1 e all'espletamento delle procedure di cui all'art.28 e 29 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 31
Controlli

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'installazione di ogni impianto di allevamento a mare e provvede ai controlli, con cadenza almeno annuale, al fine del rispetto delle prescrizioni previste dalla presente legge.


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania


Articolo 32

Concessione di aree per ormeggio e attività di pesca

1. I pescatori in forma singola o associata possono richiedere la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e per lo svolgimento di attività connesse a quella peschereccia.

2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo in cui ricade l'area richiesta in concessione è tenuta ai sensi dell'art.18 del Dpr 15 febbraio 1952 n.328 nonché ai sensi degli artt.8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 a pubblicare presso l'Autorità marittima, presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente e nel Burel l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni.

3. La richiesta è completa di apposito piano d'investimento che contiene tutti i parametri tecnici e scientifici dell'impianto nonché un programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VIII AIUTI E CONTRIBUTI

Articolo 33 Interventi ammissibili a sostegno pubblico

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione dei contributi ai sensi della presente legge, la Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e acquacoltura.

2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi ed i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi sono disciplinati secondo le regolamentazioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34
Attuazione della legge

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, definisce con delibera i criteri attuativi della medesima legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. Il gettito delle entrate, a seguito delle applicazioni delle tasse connesse al rilascio delle licenze di pesca professionale, del canone del tesserino di pesca sportiva, delle licenze per le imbarcazioni a servizio degli impianti di acquacoltura e derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, sono appostate su una nuova U.P.B. di entrata del bilancio regionale denominata "Pesca marittima e Acquacoltura".

2. A decorrere dall'approvazione della presente legge e per gli esercizi finanziari successivi, le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti, incluso il funzionamento dell'organismo di cui all'art.6, e la relativa copertura finanziaria sono determinate con la legge di approvazione del bilancio, che impegna annualmente fondi propri, nonché risorse nazionali e comunitarie. Tali risorse sono appostate nella U.P.B. 1.74.176, così denominata: "Pesca marittima e Acquacoltura".

3. La ripartizione delle risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle attività loro affidate avviene sulla base della lunghezza della costa, del numero di natanti in armamento, del numero di addetti iscritti nei registri dei pescatori marittimi e della stazza complessiva misurata in GT della flotta di pesca.

4. Gli importi di cui alle entrate per la concessione del rilascio delle licenze di pesca professionale, del tesserino di pesca sportiva a mare e delle licenze per le imbarcazioni a servizio degli impianti di acquacoltura sono stabiliti con delibera di cui all'articolo 34.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 36
Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni penali si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla normativa nazionale vigente; per le sanzioni amministrative si applicano le procedure previste dalla legge regionale n.13/1983; l'entità delle sanzioni amministrative sono stabilite con apposito regolamento su proposta della Giunta, approvato dal Consiglio regionale.


Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 37
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Moc. 1

